



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**  
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEGLI AFFARI GENERALI

Accordo Integrativo relativo ai criteri di ripartizione degli incentivi per  
funzioni tecniche ex art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016

**Art. 1**  
**CAMPO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente accordo si applica a tutto il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con esclusione del personale appartenente all'Area della Dirigenza, che per ciascun lavoro, servizio o fornitura svolge le attività indicate dall'art. 113, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti).

**Art. 2**  
**OGGETTO DELL'ACCORDO**

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice degli appalti con il presente accordo le parti stabiliscono le modalità e i criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per gli incentivi per funzioni tecniche destinata all'erogazione degli incentivi tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate dall'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti, di seguito denominato Codice.

**Art. 3**  
**COMPOSIZIONE DEL FONDO PER GLI INCENTIVI  
PER FUNZIONI TECNICHE**

1. Il Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche, di seguito denominato Fondo, è costituito da una percentuale non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro, servizio o fornitura.
2. L'80 % delle risorse finanziarie del Fondo, alimentato come sopra indicato, è ripartito tra i soggetti indicati dal successivo articolo 4 con le modalità e i criteri ivi stabiliti, sulla base del regolamento adottato ai sensi dell'art. 113, comma 3, del Codice, di seguito denominato Regolamento.

**Art. 4**  
**MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO  
PER GLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE**

1. Le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo sono riportati nello schema di regolamento allegato al presente accordo. In particolare, l'importo da corrispondere al personale viene ripartito, tenendo conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni richieste, nonché dell'entità e complessità dell'opera, servizio o fornitura da

realizzare, previo accertamento positivo delle attività svolte, da parte del dirigente apicale della struttura ministeriale con i criteri di seguito riportati:

LAVORI	%
RUP	15-20%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	7-15%
Direttore Lavori	20-25%
Ufficio direzione lavori (direttore operativo ispettori di cantiere)	10-20%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	10-15%
Collaudo statico	10-12%
Incaricato della verifica dei progetti	5-8%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	2-4%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	3-5%

SERVIZI E FORNITURE	%
RUP	20-25%
Collaboratori RUP (personale amministrativo e tecnico di staff)	15-25%
Direttore della esecuzione dei contratti di servizi – Incaricato o commissione della verifica di conformità nei contratti di forniture	20-25%
Collaboratori del direttore dell'esecuzione	5-15%
Incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando	5-10%
Incaricato della programmazione della spesa per investimenti	5-10%
Collaudo tecnico amministrativo o regolare esecuzione	8-12%

2. In caso di incarichi espletati da più persone la ripartizione è definita nel decreto direttoriale di cui all'art. 5, comma 2.
3. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore lavori, allo stesso è riconosciuta la percentuale massima prevista per quella funzione. Qualora la funzione di coordinatore per la sicurezza sia svolta dal direttore operativo, ad esso compete una quota non inferiore ad un terzo di quella stabilita per l'Ufficio direzione lavori in sede di contrattazione decentrata di secondo livello.
4. Viene rimandata alla contrattazione integrativa di sede territoriale l'individuazione delle percentuali definitive da attribuire per la ripartizione dell'incentivo in funzione dei carichi di lavoro e della complessità dei singoli appalti. Gli accordi di contrattazione decentrata di secondo livello vanno pubblicati sul sito istituzionale della Amministrazione e comunicati alla Direzione generale del personale e degli affari generali.
5. Ai sensi dell'articolo 113, comma 5 del Codice, qualora le strutture ministeriali svolgano i compiti della centrale unica di committenza per l'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti viene riconosciuta al personale una quota parte,

*[Handwritten signature]*


non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2 del medesimo articolo 113. Le modalità di attribuzione degli incentivi ai destinatari vengono stabilite in sede di contrattazione decentrata di secondo livello.

**PARTE PUBBLICA**

*FF: int.*

**PARTE SINDACALE**

USB PI



VILPA Nilo Corino

CONFINTESA FP



CONFSAL UNSA

Rita

FFCGIL



CISL FP

Marcello de Vito  
Stefano Poma

Ra



FLP Hansi Caruso,  
Luigi Caputo

